

Novità del mese di maggio 2012

FUMO PASSIVO, IGIENE DEL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Deve essere preciso compito del datore di lavoro e degli altri soggetti obbligati, ad *“attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, affinché il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto a una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio”*.

L'obbligo di richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare, non è che il necessario strumento per la salvaguardia effettiva e sostanziale dell'integrità psicofisica di ciascun lavoratore dipendente.

Del resto, il Datore ha il precipuo interesse a far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

Poiché il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale, la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco ha costituito un obiettivo prioritario della politica sanitaria di tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Sotto altro profilo il prestatore di lavoro *“deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”*.

In una recente vicenda giudiziaria, nella quale un lavoratore era stato sorpreso a fumare, in spregio del relativo divieto reso evidente dall'**affissione nei locali dell'azienda di specifici cartelli indicatori**, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente recepito le indicazioni del CCNL di settore, il quale aveva previsto i provvedimenti della ammonizione scritta, multa o sospensione in caso di lavoratore che *“contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello”*.

La Legge provinciale n. 6/2006 è più restrittiva di quella statale sia perché ha precisato che la **realizzazione di aree riservate** ai fumatori nei pubblici esercizi e nei luoghi di lavoro non rappresenta affatto un obbligo, bensì una mera facoltà e sia perché ha individuato alcuni luoghi e strutture in cui il divieto di fumo è assoluto e si estende anche ai luoghi aperti di pertinenza.

I titolari e gli esercenti dei luoghi in cui vige il divieto di fumo hanno l'obbligo di affiggere in posizione visibile l'apposita segnaletica, di provvedere alla corretta manutenzione degli impianti per la ventilazione e il ricambio d'aria nelle aree riservate ai fumatori, se presenti.

La sanzione per l'inosservanza del divieto di fumo è del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00 e quella nei confronti dei gestori va da 220,00 a 2.200,00 euro (con aumento del 50% nel caso di impianti di ventilazione e ricambio d'aria non funzionanti o inefficienti).